

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Sanitaria Locale "VC"
di Vercelli

Deliberazione del Direttore Generale nr. **00 05 63** del

12 GIU. 2017


RINNOVO CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE "VC" DI VERCELLI E LA SOCIETA' IMS HEALTH S.P.A. DI MILANO PER L'ACCESSO AI DATI DI CONSUMO DEI FARMACI.

STRUTTURA AZIENDALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
EX ART. 4, 1° COMMA, L. 7.8.90 N. 241 e s.m.i.
S.C. Gestione Affari Istituzionali

Il Responsabile del Procedimento
ex artt. 5 - 6 L. 7.8.90 n. 241
Dott.ssa Patrizia Ferraris

Il Direttore
Dott.ssa Maria Lista





Registrazione contabile

Si attesta che l'onere di spesa rientra nel budget assegnato alla struttura proponente

Esercizio

N.

Conto

Importo

S.C. Titolare del conto

Il Direttore S.C.

PARERI DEI DIRETTORI DELL'AZIENDA

(Ex art. 3, comma 1 quinquies, D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.)

Parere del Direttore Amministrativo
(Avv. Adriano Picco)

Parere del Direttore Sanitario
(Dr. Arturo Pasqualucci)

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

Publicata ai sensi di legge dal

19 GIU. 2017

Eseguibile dal

12 GIU. 2017


Trasmessa al Collegio Sindacale in data

19 GIU. 2017

Trasmessa alla Giunta Regionale
in data //

Approvata in data //

Il Direttore S.C. Gestione Affari Istituzionali
(Dott.ssa Maria Lista)





L'anno 2017, il giorno 12 del mese di GIUGNO in Vercelli - Corso M. Abbiate 21, presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale "VC" di Vercelli

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la documentazione della materia in trattazione:

a) Deliberazione n. 956 del 30.10.2014 con la quale si è provveduto a rinnovare, con validità triennale a decorrere dal mese di ottobre 2014, il rapporto convenzionale tra l'A.S.L. "VC" di Vercelli e la Società IMS HEALTH S.p.A. di Milano per le attività di raccolta dati relativi ai consumi di farmaci di cui allo schema denominato "Convenzione sull'accesso di dati", allegato al succitato atto quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione, sin dal mese di ottobre 2014, della precedente convenzione che avrebbe dovuto scadere il 31.05.2015: la Società, per l'attività di che trattasi, ha esplicitato il proprio intendimento volto alla donazione, all'ASL, di un compenso di € 6.000,00 più IVA;

b) Comunicazione, tramite e-mail, della Società IMS HEALTH S.p.A. di Milano, pervenuta in data 31.05.2017, recante, in allegato, una bozza di convenzione "sull'accesso ai dati": la Società ha, altresì, esplicitato, in tale comunicazione, il proprio intendimento volto alla donazione, in favore di questa Azienda, a supporto dell'attività di raccolta e fornitura dati da parte del Servizio Farmaceutico, di un compenso pari ad € 13.300,00= più IVA;

- Dato atto che la convenzione in argomento avrà validità quadriennale a decorrere dal mese di ottobre 2017;

- Vista la comunicazione, tramite e-mail, in data 16.05.2017, inviata dal Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera, recante l'assenso del medesimo;

- Ritenuto, pertanto, di rinnovare il rapporto convenzionale de quo, allegando lo schema di "convenzione sull'accesso ai dati" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

- Visti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo ai sensi dell'art. 3, comma 1 - quinquies e dal Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3, commi 1 - quinquies e 7, del D.L.gs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni

DELIBERA

1) di rinnovare, per le motivazioni esposte in premessa, il rapporto convenzionale tra l'A.S.L. "VC" di Vercelli e la Società IMS HEALTH S.p.A. di Milano per le attività di raccolta dati relativi ai consumi di farmaci di cui allo schema denominato "Convenzione sull'accesso ai dati", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione, con durata quadriennale dal 01.10.2017 al 30.09.2021;



2) di dare atto che la Società IMS HEALTH ha esplicitato il proprio intendimento volto alla donazione, in favore di questa Azienda, a supporto dell'attività di raccolta e fornitura dati da parte del Servizio Farmaceutico, di un compenso pari ad € 13.300,00= più IVA ;

3) di riservarsi di sottoscrivere, ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, il predetto atto;

4) di dare atto che il presente atto non comporta ex se l'assunzione di alcun onere di spesa;

- 5) di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi interessati;
- 6) di inviare il presente atto al Collegio sindacale per quanto di competenza;
- 7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi del comma 1 dell'art. 21 - quater della L. 241/90.

IL DIRETTORE GENERALE
-Dott.ssa Chiara SERPIERI-



CONVENZIONE SULL'ACCESSO AI DATI

TRA

L'ASL di Vercelli, con sede in Corso Mario Abbiate 21 (l'"ASL") partita I.V.A. n. 01811110020 nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Chiara SERPIERI

E

IMS Health S.r.l. (IMS), società con unico socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata da IMS Health HQ Ltd., con sede legale e amministrativa in Via Fabio Filzi 29, 20124 Milano, capitale sociale € 1.525.559,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 00868270158, in persona del Consigliere Delegato, Dr. Andrea Attilio Riva

di seguito definite collettivamente come "Parti" e ciascuna singolarmente come "Parte",

PREMESSO CHE

1. L'ASL dispone, su supporto informatico, di dati relativi ai consumi e alla spesa di specialità medicinali, farmaci generici e vaccini e qualunque altro prodotto medicinale, nell'accezione di cui al Codice del Farmaco (i "Prodotti Farmaceutici") esitati dai magazzini ai distinti reparti ospedalieri e/o alle strutture territoriali, oltre ai dati di distribuzione diretta dei Prodotti Farmaceutici sul territorio come da legge 405 del 16 Novembre 2001 e successive integrazioni/modifiche e ai dati relativi ai consumi e alla spesa di dispositivi medici (collettivamente i "Dati");
2. IMS è una società operante nella raccolta, elaborazione e commercializzazione di dati e di studi statistici di mercato per il settore farmaceutico e le istituzioni pubbliche ed è interessata a disporre e ad utilizzare, per la propria attività d'impresa, i Dati raccolti secondo opportune metodologie statistiche;
3. L'ASL ha manifestato la propria disponibilità ad instaurare un rapporto di collaborazione non esclusiva che consenta a IMS di disporre e utilizzare i Dati;
4. IMS si è dichiarata interessata, alla luce della citata disponibilità, all'acquisizione dei Dati alle condizioni e nei termini di cui al presente contratto;
5. è ferma intenzione delle Parti che la trasmissione dei Dati avvenga nel più rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni incluse senza limitazione alcuna, quelle in materia di tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/03 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

Tutto ciò premesso e considerato che dette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (il "Contratto").

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1.



(OGGETTO)

L'ASL consente a IMS di avere accesso, senza diritto di esclusiva, ai Dati, alle successive condizioni e termini. IMS potrà raccogliere i Dati per elaborarli ed aggregarli e successivamente disporne sul mercato sempre nei limiti e alle condizioni qui previste.

ART. 2.

(MODALITA' DI ACCESSO AI DATI)

- i. L'ASL metterà a disposizione di IMS, con cadenza mensile, i Dati relativi ai consumi e alla spesa di Prodotti Farmaceutici e di Dispositivi Medici corrisposti dai magazzini ai centri di costo, includendo le movimentazioni interne agli ospedali, le movimentazioni relative alle eventuali strutture territoriali e alla distribuzione diretta (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: primo ciclo di terapia, consegna a pazienti cronici e/o soggetti a piano terapeutico, consumi per pazienti in assistenza domiciliare integrata, assistenza residenziale e semiresidenziale, detenuti ecc.);
- ii. prima della trasmissione ad IMS, le informazioni relative ai pazienti contenute nei Dati relativi ai Prodotti Farmaceutici ed ai Dispositivi Medici dovranno essere rese anonime dalla software house dell'ASL cosicché, in nessun caso, potranno o verranno trasmesse ad IMS informazioni tali da poter associare i Dati relativi ai Prodotti Farmaceutici ed ai Dispositivi Medici a singole persone fisiche identificate e/o identificabili;
- iii. i Dati dovranno essere espressi in unità minime indivisibili, identificabili mediante nome commerciale, forma farmaceutica e azienda produttrice, aggregati per reparto/centro di costo, come indicato nell'allegato "A" e nell'allegato "B", parti integranti e sostanziali del presente Contratto;
- iv. la trasmissione dei Dati a IMS potrà avvenire, tramite prelievo automatico effettuato attraverso la software house dell'ASL o dell'Azienda Ospedaliera, entro il 10 del mese successivo a quello al quale si riferiscono le dispensazioni effettuate dalla farmacia ospedaliera e/o da eventuali altri servizi preposti alla distribuzione.
- v. l'ASL si impegna a corrispondere a IMS le anagrafiche relative ai Prodotti Farmaceutici ed ai Dispositivi Medici gestiti, nonché quelle relative alle denominazioni dei distinti reparti/centri di costo/magazzini presenti all'interno delle strutture ospedaliere ed eventualmente territoriali.
- vi. Contestualmente al primo invio dei dati, l'ASL si impegna a fornire a IMS lo storico dei Dati relativi ai Prodotti Farmaceutici ed ai Dispositivi Medici corrisposti dai magazzini ai centri di costo a partire da gennaio 2014.

ART. 3.

(ELABORAZIONI DEI DATI E LORO TITOLARITÀ)

- i. IMS si impegna a utilizzare i Dati raccolti per produrre rapporti statistici e ricerche di mercato sul consumo di Prodotti Farmaceutici e di Dispositivi Medici, attraverso opportune metodologie statistiche, esclusivamente in funzione della propria attività d'impresa;

- ii. IMS restituirà all'ASL su base trimestrale i Dati forniti dall'ASL normalizzati sulla base delle codifiche territoriali e di reparto di IMS e codificati secondo l'anagrafica ministeriale;
- iii. IMS verserà all'ASL l'importo di € 13.300 più I.V.A. a sostegno della sua attività di raccolta e fornitura di Dati da parte del servizio farmaceutico; l'importo sarà versato anticipatamente e per l'intero triennio sul conto dell'ASL presso _____, IBAN _____, al ricevimento da parte di IMS della fattura. La fattura emessa dall'ASL dovrà essere inviata all'attenzione di IMS Health S.r.l., al seguente indirizzo mail: fatture_imshealth@archivagroup.it . Le fatture inviate a mezzo email dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- essere in formato pdf (possibilmente non protetto);
- i PDF non dovranno essere generati da scansione;
- ogni pdf dovrà contenere una sola fattura comprensiva anche di eventuali allegati ad essa relativi.

La trasmissione delle fatture in formato cartaceo potrà avvenire attraverso l'utilizzo della casella postale appositamente dedicata:

IMS Health S.r.l.

Via Spagna 24

Casella postale 4

37069 Villafranca di Verona (VR)

- iv. IMS, a sostegno dell'attività di raccolta e fornitura dati da parte del servizio farmaceutico dell'ASL, provvederà a proprie spese da ottobre 2017 e per tutta la durata della presente convenzione all'acquisizione dell'abbonamento relativo alla banca dati Codifa Matrix Farmaco Parafarmaco prodotta, commercializzata e aggiornata dalla società LSWR Srl del costo annuo di 689 più I.V.A. .


ART. 4.

(DURATA – RISOLUZIONE)

Il presente Contratto ha una durata di quattro (4) anni, con decorrenza dal 01/10/2017 sino al 30/09/2021.

ART. 5.

(GARANZIE - CONFIDENZIALITÀ)



- i. L'ASL, per il tramite del servizio di farmacia, qualora i Dati, per qualsiasi motivo, non siano leggibili o altra funzione interna, si impegna a sanare le anomalie riscontrate e segnalate da IMS ai fini della fornitura dei Dati;
- ii. ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservato il contenuto del presente Contratto, fermo restando che l'impegno di confidenzialità qui previsto non troverà applicazione (i) rispetto a comunicazioni che debbano essere effettuate ai sensi di legge o a seguito di una legittima richiesta in tal senso da parte di una autorità giudiziaria o amministrativa; ovvero (ii) nel caso in cui la comunicazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dall'altra Parte. In aggiunta a quanto precede, le Parti si impegnano, dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e, comunque, per tutto il periodo di validità dello stesso, a mantenere e a far mantenere al proprio personale dipendente il massimo riserbo, relativamente al know-how ed alle tecnologie applicate, agli sviluppi tecnici impiegati e a qualsiasi altro dato sia stato fornito da una delle Parti all'altra in esecuzione al presente Contratto;
- iii. l'ASL dichiara e garantisce – in qualità di titolare del trattamento relativo ai Dati – di essere legittimata al trasferimento dei Dati secondo le previsioni di cui alla presente ad IMS, la quale, a sua volta, assume la qualità di titolare del trattamento relativo ai Dati.

ART. 6.

(TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI IMS)

- i. I Dati forniti a IMS dall'ASL saranno raccolti da IMS che provvederà ad elaborarli ed aggregarli, sempre in forma anonima. I soggetti che avranno conoscenza dei Dati potranno essere dipendenti di IMS, in qualità di incaricati del trattamento, e soggetti esterni, in qualità di responsabili del trattamento.
- ii. Terminata l'attività di elaborazione dei Dati, indipendentemente dalla durata del contratto, i risultati dell'indagine potranno essere liberamente ceduti da IMS a propri clienti, aziende interessate al settore farmaceutico, enti pubblici e altre controparti di IMS nell'ambito della propria attività d'impresa.

ART. 7.

(DICHIARAZIONE EX D. LGS. 231/01)

IMS informa l'ASL di aver adottato il modello ex D.Lgs. 231/01, oltre che il Codice di Condotta di IMS, (consegnato all'Azienda Ospedaliera al momento della stipula della presente convenzione); IMS si attiene puntualmente nell'esercizio delle proprie attività, inclusa quella oggetto della presente convenzione, a quanto previsto nel precitato documento.

ART. 8.

(NORME TRANSITORIE E FINALI – FORO COMPETENTE)

Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alle norme vigenti. Per ogni eventuale contenzioso, si dichiara esclusivamente competente il foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto il _____

Per L'ASL di Vercelli per IMS Health S.r.l.
Il Direttore Generale Il Consigliere Delegato

Dott.ssa Chiara SERPIERI Dr. Andrea Attilio Riva

Firma

Firma

L'ASL specificatamente approva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la clausola n 8. ("Norme transitorie e finali – Foro competente", in relazione alla deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria).

Per L'ASL di Vercelli

Dott.ssa Chiara SERPIERI

Firma

